

Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Avamprogetto

(Legge sul libero passaggio, LFLP)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del...¹,
decreta:

I

La legge del 17 dicembre 1993² sul libero passaggio è modificata come segue:

Art. 19a (nuovo) Diritti in caso di scelta della strategia d'investimento da parte dell'assicurato

¹ Gli istituti di previdenza che assicurano esclusivamente la parte del salario eccedente una volta e mezza l'importo limite superiore di cui all'articolo 8 capoverso 1 LPP e offrono diverse strategie d'investimento possono prevedere per singole strategie, in deroga agli articoli 15 e 17, che agli assicurati uscenti sia versato il valore effettivo dell'aver di previdenza al momento dell'uscita. Devono tuttavia offrire almeno una strategia che garantisca i diritti di cui agli articoli 15 e 17.

² Nel momento in cui sceglie una strategia d'investimento che non garantisce i diritti di cui agli articoli 15 e 17, l'assicurato deve confermare per iscritto di essere stato informato di questo fatto nonché dei rischi e dei costi che ne derivano. Se è sposato o vive in unione domestica registrata, necessita del consenso scritto del coniuge o del partner registrato.

³ In caso di cambiamento della strategia d'investimento è calcolato e riportato il valore effettivo dell'aver di previdenza in quel momento.

RS ...

1 FF 2013 ...
2 RS 831.42

2012-.....

1

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.